

**Ordinanza  
sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e  
l'invalidità  
(OPP 2)**

**Modifica del ...**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 18 aprile 1984<sup>1</sup> sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è modificata come segue:

*Art. 9 cpv. 4*

<sup>4</sup> L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) impartisce direttive alle casse di compensazione dell'AVS, in particolare sulla procedura, sul momento del controllo e sui documenti da presentare.

*Art 10*                    **Obbligo d'informare del datore di lavoro**  
(art. 11 e 52c LPP)

Il datore di lavoro deve annunciare all'istituto di previdenza tutti i salariati sottoposti all'assicurazione obbligatoria e fornire le indicazioni necessarie alla tenuta dei conti di vecchiaia e al calcolo dei contributi. Deve inoltre fornire all'ufficio di revisione tutte le informazioni di cui quest'ultimo necessita per il disbrigo delle proprie incombenze.

*Titolo prima dell'art. 33*

**Capitolo 3: Organizzazione**

**Sezione 1: Organo supremo**

*Art. 33*                    **Composizione dell'organo supremo**  
(art. 51 e 51a LPP)

L'organo supremo di un istituto di previdenza deve contare almeno quattro membri. In casi motivati, in particolare durante una liquidazione, l'autorità di vigilanza può ammettere eccezionalmente un numero inferiore di membri.

<sup>1</sup>    **RS 831.441.1**

*Titolo prima dell'art. 34***Sezione 2: Ufficio di revisione****Art. 34**            **Indipendenza**  
(art. 52a cpv. 1 LPP)

<sup>1</sup> L'ufficio di revisione deve essere indipendente e deve formare il suo giudizio di verifica in maniera obiettiva. L'indipendenza non deve essere compromessa né di fatto né in apparenza.

<sup>2</sup> Sono incompatibili con l'indipendenza in particolare:

- a. l'appartenenza all'organo supremo o alla direzione dell'istituto di previdenza, un'altra funzione decisionale in seno all'istituto di previdenza o un rapporto di lavoro con esso;
- b. una partecipazione diretta o indiretta alla società fondatrice o alla direzione dell'istituto di previdenza;
- c. una relazione stretta del revisore dirigente con un membro dell'organo supremo o della direzione oppure con un'altra persona con funzione decisionale;
- d. la partecipazione all'attività contabile e la prestazione di altri servizi che comportino il rischio di dover verificare propri lavori in qualità di ufficio di revisione;
- e. l'assunzione di un mandato che comporti dipendenza economica;
- f. la conclusione di un contratto a condizioni non conformi al mercato o di un contratto che implichi un interesse dell'ufficio di revisione al risultato della verifica;
- g. la subordinazione a direttive del datore di lavoro, se si tratta di un istituto di previdenza dell'azienda; se il datore di lavoro ha suddiviso la sua azienda in diverse persone giuridiche indipendenti, il gruppo di società è considerato datore di lavoro.

<sup>3</sup> Le disposizioni concernenti l'indipendenza si applicano a tutte le persone partecipanti alla revisione. Se l'ufficio di revisione è una società di persone o una persona giuridica, le disposizioni concernenti l'indipendenza si applicano anche ai membri dell'organo superiore di direzione o amministrazione e ad altre persone con funzione decisionale.

**Art. 35**            **Compiti**  
(art. 52c cpv. 1 lett. b e c LPP)

<sup>1</sup> Nell'ambito delle verifiche concernenti l'organizzazione e la gestione dell'istituto di previdenza, l'ufficio di revisione attesta altresì l'esistenza e l'applicazione di un sistema di controllo interno.

<sup>2</sup> L'ufficio di revisione verifica per campionatura e in funzione dei rischi se le indicazioni fornite in virtù dell'articolo 48/ capoversi 1 e 2 sono materialmente corrette. Esso verifica in particolare anche le indicazioni fornite nel caso specifico

dall'organo supremo. In quanto sia necessario per verificare l'esattezza dei dati, le persone interessate devono rendere nota la propria situazione patrimoniale.

<sup>3</sup> Qualora la gestione o l'amministrazione di un istituto di previdenza sia interamente o parzialmente affidata a terzi, l'ufficio di revisione esaminerà anche la conformità dell'attività di questi ultimi.

*Art. 35a, rubrica (rimando fra parentesi), nonché cpv. 1 e 2, frase introduttiva*

Compiti particolari in caso di copertura insufficiente di un istituto di previdenza

(art. 52c cpv. 1 e 2 LPP)

<sup>1</sup> In caso di copertura insufficiente, l'ufficio di revisione chiarisce al più tardi al momento dell'esame ordinario se sia stata effettuata la comunicazione all'autorità di vigilanza conformemente all'articolo 44. In assenza di tale comunicazione, fa tempestivamente rapporto all'autorità di vigilanza.

<sup>2</sup> Nel suo rapporto annuale, l'ufficio di revisione indica in particolare:

**Art. 36 Rapporti con l'autorità di vigilanza**

(art. 52c, 62 cpv. 1 e 62a LPP)

<sup>1</sup> Se nel corso delle sue verifiche l'ufficio di revisione constata irregolarità, deve assegnare all'istituto di previdenza un termine adeguato per regolarizzare la situazione. In caso d'inosservanza di questo termine, informerà l'autorità di vigilanza.

<sup>2</sup> Qualora venga a conoscenza di fatti suscettibili di pregiudicare la buona reputazione o la garanzia di un'attività ineccepibile da parte dei responsabili di un istituto di previdenza professionale, l'ufficio di revisione lo comunica all'organo supremo e all'autorità di vigilanza.

<sup>3</sup> L'ufficio di revisione è tenuto a informare senza indugio l'autorità di vigilanza se:

- a. la situazione dell'istituto di previdenza richiede un intervento rapido;
- b. il suo mandato scade; o
- c. gli è stata revocata l'abilitazione ai sensi della legge del 16 dicembre 2005<sup>2</sup> sui revisori.

*Titolo prima dell'art. 37*

### **Sezione 3: Periti in materia di previdenza professionale**

*Art. 37*

*Abrogato*

<sup>2</sup> RS 221.302

*Art. 39**Abrogato**Art. 40*            **Indipendenza**

(art. 52a cpv. 1 LPP)

<sup>1</sup> Il perito in materia di previdenza professionale dev'essere indipendente e deve formare il suo giudizio di verifica e le sue raccomandazioni in maniera obiettiva. L'indipendenza non deve essere compromessa né di fatto né in apparenza.

<sup>2</sup> Sono incompatibili con l'indipendenza in particolare:

- a. l'appartenenza all'organo supremo o alla direzione dell'istituto di previdenza, un'altra funzione decisionale in seno all'istituto di previdenza o un rapporto di lavoro con esso;
- b. una partecipazione diretta o indiretta alla società fondatrice o alla direzione dell'istituto di previdenza;
- c. una relazione stretta del perito in materia di previdenza professionale con un membro dell'organo supremo o della direzione oppure con un'altra persona con funzione decisionale;
- d. la partecipazione alla gestione e la prestazione di servizi che comportino il rischio di dover verificare propri lavori in qualità di perito in materia di previdenza professionale;
- e. l'assunzione di un mandato che comporti dipendenza economica;
- f. la conclusione di un contratto a condizioni non conformi al mercato o di un contratto che implichi un interesse del perito in materia di previdenza professionale al risultato della verifica;
- g. una subordinazione a direttive del datore di lavoro, se si tratta di un istituto di previdenza dell'azienda; se il datore di lavoro ha suddiviso la sua azienda in diverse persone giuridiche indipendenti, il gruppo di società è considerato datore di lavoro.

<sup>3</sup> Se il perito in materia di previdenza professionale è una società di persone o una persona giuridica, le disposizioni si applicano a tutti i lavoratori di tale società.

*Art. 41, rubrica (rimando fra parentesi)***Rapporti con l'autorità di vigilanza**

(art. 52e, 62 cpv. 1 e 62a LPP)

*Art. 41a, rubrica (rimando fra parentesi)***Compiti particolari in caso di copertura insufficiente di un istituto di previdenza**

(art. 52e e 65d LPP)

*Art. 44c**Abrogato*

*Art. 46 (nuovo)* Miglioramento delle prestazioni in caso di riserve di fluttuazione non interamente alimentate  
(art. 65b lett. c LPP)

Qualora le riserve di fluttuazione non siano interamente alimentate, sono ammessi miglioramenti delle prestazioni, in particolare la remunerazione dell'avere di risparmio a un tasso superiore al saggio minimo d'interesse stabilito per legge, soltanto se:

- a. il regolamento di cui all'articolo 48e lo prevede;
- b. il grado di copertura calcolato secondo l'articolo 44 capoverso 1 è almeno pari al 110 per cento;
- c. la riserva di fluttuazione è alimentata almeno in misura del 75 per cento dell'attuale obiettivo di riferimento; e
- d. almeno il 50 per cento dell'eccedenza di ricavi che figura nel conto annuale è utilizzata per alimentare la riserva di fluttuazione fino al raggiungimento dell'obiettivo di riferimento.

*Art. 48a cpv. 1 lett. d e cpv. 3 (nuovo)*

<sup>1</sup> Nel conto d'esercizio sono indicate le spese di amministrazione seguenti:

- d. le spese per l'attività di mediazione e brokeraggio.

<sup>3</sup> Qualora per uno o più investimenti le spese di amministrazione del patrimonio non possano essere indicate in modo esatto, l'entità del corrispondente patrimonio investito deve figurare separatamente nell'allegato al conto annuale. L'organo supremo è tenuto ad analizzare la ponderazione annualmente e a decidere in merito alla continuazione di questa politica d'investimento.

*Art. 48b*            Informazione delle casse pensioni affiliate  
(art. 65a cpv. 4 LPP)

<sup>1</sup> Gli istituti collettivi devono informare ogni cassa pensioni affiliata in merito a:

- a. l'ammontare dei premi complessivamente versati, suddivisi secondo la quota di risparmio, di rischio e di spese;
- b. la parte di premi che la cassa pensioni interessata è tenuta a versare, suddivisi secondo la quota di risparmio, di rischio e di spese.

<sup>2</sup> Devono inoltre informare ogni cassa pensioni affiliata in merito a:

- a. il totale delle eccedenze accumulate;
- b. la chiave di ripartizione applicata in seno all'istituto di previdenza;
- c. la quota di eccedenze che spetta alla cassa pensioni interessata.

*Art. 48c*      **Informazione degli assicurati**  
(art. 86b cpv. 2 LPP)

<sup>1</sup> Gli istituti collettivi devono indicare nell'allegato al conto annuale le informazioni di cui all'articolo 48b che concernono l'istituto di previdenza.

<sup>2</sup> Le informazioni concernenti la cassa pensioni devono essere comunicate per scritto agli assicurati che ne fanno richiesta.

*Art. 48d*

*Abrogato*

*Titolo prima dell'art. 48f*

**Sezione 2b: Integrità e lealtà dei responsabili**

*Art. 48f*      **Esigenze poste ai gestori e agli amministratori di patrimoni**  
(art. 51b cpv. 1 LPP)

<sup>1</sup> Le persone che si occupano della gestione di un istituto di previdenza professionale devono dimostrare di disporre della formazione corrispondente e di conoscenze approfondite nella conduzione di un siffatto istituto.

<sup>2</sup> L'organo supremo può affidare internamente l'investimento e l'amministrazione del patrimonio di previdenza soltanto a persone abilitate a tale scopo e che adempiono i requisiti di cui all'articolo 51b capoverso 1 LPP.

<sup>3</sup> Possono esercitare la funzione di amministratori di patrimoni soltanto persone o istituzioni esterne direttamente sottoposte alla vigilanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). È possibile delegare taluni compiti di amministrazione patrimoniale a persone e istituzioni estere, purché queste sottostiano a una vigilanza equivalente a quella della FINMA e sia garantito che i contratti concernenti i compiti delegati sottostiano al diritto e alla giurisdizione svizzeri.

*Art. 48g*      **Verifica dell'integrità e della lealtà dei responsabili**  
(art. 51b cpv. 1 LPP)

<sup>1</sup> La verifica dell'integrità e della lealtà dei responsabili di un istituto di previdenza professionale avviene di regola nel contesto della verifica delle disposizioni relative alla fondazione di cui all'articolo 13 dell'ordinanza del ...<sup>3</sup> concernente la vigilanza nella previdenza professionale.

<sup>2</sup> Gli avvicendamenti di personale nell'organo supremo, nella direzione, nell'amministrazione o nell'amministrazione patrimoniale devono essere annunciati senza indugio all'autorità di vigilanza competente. Quest'ultima effettua una verifica dell'integrità e della lealtà se circostanze particolari lo giustificano.

<sup>3</sup> RS 831.435.1

**Art. 48h**      **Conflitti d'interesse**

(art. 51b cpv. 2 LPP)

<sup>1</sup> Le persone attive nell'organo supremo, nella direzione o nell'amministrazione dell'istituto di previdenza non possono trovarsi in un conflitto d'interessi permanente. In particolare, non possono far parte dell'organo supremo le persone esterne incaricate degli investimenti o della gestione.

<sup>2</sup> Non è ammesso concludere contratti di durata con:

- a. persone fisiche facenti parte dell'organo supremo;
- b. persone giuridiche rappresentate da persone con funzioni decisionali nell'organo supremo o in seno alle quali membri dell'organo supremo sono aventi economicamente diritto.

<sup>3</sup> I contratti che l'istituto di previdenza conclude ai fini dell'attuazione della previdenza professionale devono poter essere sciolti al più tardi cinque anni dopo la loro stipulazione senza svantaggi per l'istituto di previdenza.

**Art. 48i (nuovo)**      **Negozi giuridici con persone prossime**

(art. 51c LPP)

<sup>1</sup> Per i negozi giuridici con persone prossime occorre sempre chiedere offerte alternative. Nell'ambito dell'aggiudicazione di tali negozi giuridici deve inoltre essere garantita la completa trasparenza.

<sup>2</sup> I negozi giuridici devono figurare nell'allegato al conto annuale ed essere motivati. L'ufficio di revisione verifica la loro conformità con le leggi di mercato e l'esattezza materiale della motivazione.

<sup>3</sup> Per le persone fisiche, sono considerate persone prossime ai sensi dell'articolo 51c capoverso 2 LPP in particolare il coniuge, il partner registrato e i parenti fino al secondo grado. Per le persone giuridiche, sono considerate persone prossime in particolare le società controllate economicamente.

**Art. 48j (nuovo)**      **Divieto di concludere affari a fini personali**

(art. 53a lett. a LPP)

<sup>1</sup> Le persone e le istituzioni incaricate di investire e amministrare il patrimonio di previdenza devono agire nell'interesse dell'istituto di previdenza professionale. In particolare, non sono autorizzate a:

- a. utilizzare la conoscenza di mandati dell'istituto per effettuare in anticipo, parallelamente o subito dopo le medesime transazioni a fini personali («Front / Parallel / After Running»);
- b. compiere operazioni su un titolo o un investimento quando è trattato dall'istituto di previdenza e qualora ne possa derivare uno svantaggio per quest'ultimo. È equiparata a un'operazione commerciale ogni partecipazione a simili affari sotto altra forma;
- c. effettuare reinvestimenti in depositi dell'istituto in assenza di un motivo economico nell'interesse di quest'ultimo.

*Art. 48k (nuovo) Cessione di vantaggi patrimoniali*

(art. 53a lett. b LPP)

<sup>1</sup> Le persone e le istituzioni incaricate della gestione, dell'amministrazione o dell'amministrazione patrimoniale dell'istituto di previdenza professionale devono cedere obbligatoriamente all'istituto tutti i vantaggi patrimoniali ottenuti nell'esercizio della loro attività per l'istituto di previdenza. Non sono considerati vantaggi patrimoniali regali di piccola entità e usuali regali di circostanza.

<sup>2</sup> Qualora persone o istituzioni esterne siano incaricate della mediazione di affari previdenziali, esse devono informare il cliente al primo contatto sul genere e la provenienza di tutte le indennità concernenti la loro attività di mediatori. Le modalità di retribuzione devono essere obbligatoriamente fissate in una convenzione scritta da sottoporre all'istituto e al datore di lavoro. Sono vietati il pagamento e la riscossione di compensi supplementari in funzione del volume, della crescita o del danno.

*Art. 48l (nuovo) Obbligo di comunicare*

(art. 52c cpv.1 lett. b e 53a lett. b LPP)

<sup>1</sup> Le persone attive nell'organo supremo, nella direzione, nell'amministrazione o nell'amministrazione patrimoniale devono comunicare annualmente i propri legami d'interesse all'ufficio di revisione. Fra questi rientrano in particolare i diritti economici in aziende.

<sup>2</sup> Le persone e le istituzioni incaricate della gestione, dell'amministrazione o dell'amministrazione patrimoniale dell'istituto di previdenza professionale devono fornire ogni anno all'organo supremo una dichiarazione scritta sui vantaggi patrimoniali personali conseguiti e confermare di averli consegnati nella loro totalità.

*Art. 49a, rubrica, e cpv. 2 lett. c*

## Responsabilità gestionale e compiti dell'organo supremo

<sup>1</sup> L'organo supremo è responsabile per la gestione degli investimenti. Esso imposta, controlla e dirige in modo trasparente la gestione del patrimonio tenendo conto dei fattori di redditività e di rischio.

<sup>2</sup> L'organo supremo ha in particolare i seguenti compiti:

- c. prende le misure di carattere organizzativo atte a concretizzare le prescrizioni di cui agli articoli 48f-48l.

*Art. 58a cpv. 3*

<sup>3</sup> L'istituto di previdenza deve informare il proprio ufficio di revisione delle comunicazioni ai sensi dei capoversi 1 e 2.

*Art. 59* Applicabilità delle prescrizioni in materia d'investimenti ad altre istituzioni della previdenza professionale  
(art. 71 cpv. 1 LPP)

Le disposizioni della presente sezione si applicano per analogia anche a:

- a. le fondazioni di finanziamento;
- b. i fondi padronali di previdenza;
- c. i fondi di garanzia.

*Art. 60f* Diritto di ricorso dell'UFAS

L'UFAS è legittimato a interporre ricorso al Tribunale federale contro le decisioni dei tribunali cantonali e del Tribunale amministrativo federale.

II

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

III

*Disposizione transitoria della modifica del ...*

Gli istituti di previdenza devono adeguare entro il 31 dicembre 2011 i propri regolamenti e contratti, come pure la loro organizzazione, alle modifiche degli articoli 48f-48l e 49a capoverso 2.

IV

<sup>1</sup> Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2012.

<sup>2</sup> Le modifiche degli articoli 48f-48l e 49a capoverso 2 entrano in vigore il 1° luglio 2011.

... 2011

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione,  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

*Allegato*  
(cifra II)

## **Modifica del diritto vigente**

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

### **1. Ordinanza del 22 giugno 1998<sup>4</sup> sul «Fondo di garanzia LPP»**

#### *Art. 3*           Vigilanza

La fondazione è sottoposta alla vigilanza della Commissione di alta vigilanza.

#### *Art. 6 cpv. 2*

<sup>2</sup> I rapporti tra il Consiglio di fondazione e l'organo di direzione sono disciplinati da un contratto. Quest'ultimo è sottoposto all'approvazione della Commissione di alta vigilanza.

#### *Art. 7*           Ufficio di revisione e periti in materia di previdenza professionale

<sup>1</sup> L'ufficio di revisione del fondo di garanzia esamina annualmente la gestione, la contabilità e l'investimento del patrimonio del fondo di garanzia.

<sup>2</sup> Qualora il fondo di garanzia si assuma rischi attuariali, il perito in materia di previdenza professionale verifica periodicamente se il fondo di garanzia offre la garanzia di poter adempiere i propri impegni.

#### *Art. 8*           Rapporto

Il Consiglio di fondazione consegna il rapporto dell'ufficio di revisione alla Commissione di alta vigilanza e al perito in materia di previdenza professionale.

#### *Art. 9 cpv. 3*

<sup>3</sup> Le autorità di vigilanza e la Commissione di alta vigilanza hanno accesso all'elenco.

#### *Art. 14 cpv. 1 e 1<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> Sono finanziati mediante contributi degli istituti di previdenza registrati:

- a. le sovvenzioni per struttura d'età sfavorevole (art. 56 cpv. 1 lett. a LPP);
- b. gli indennizzi all'istituto collettore per il controllo della riaffiliazione a un istituto di previdenza (art. 56 cpv. 1 lett. d LPP);

<sup>4</sup> RS 831.432.1

c. gli indennizzi alle casse di compensazione AVS (art. 56 cpv. 1 lett. h LPP).  
1<sup>bis</sup> Le altre prestazioni (art. 56 cpv. 1 lett. b, c, e, f e g LPP) sono finanziate mediante contributi di tutti gli istituti di previdenza assoggettati alla LFLP.

*Art. 15, rubrica, e cpv.1*

Contributi per sovvenzioni e indennizzi

<sup>1</sup> La base di calcolo dei contributi per sovvenzioni in caso di struttura d'età sfavorevole, per gli indennizzi all'istituto collettore per il controllo della riaffiliazione e per gli indennizzi alle casse di compensazione AVS è la somma dei salari coordinati di tutti gli assicurati secondo l'articolo 8 LPP tenuti a pagare contributi per le prestazioni di vecchiaia.

*Art. 17 cpv. 4 e 5*

<sup>4</sup> L'ufficio di revisione dell'istituto di previdenza attesta l'esattezza e la completezza delle informazioni.

<sup>5</sup> Per la determinazione delle aliquote di contribuzione, l'organo di direzione del fondo di garanzia può chiedere agli istituti di previdenza ad esso affiliati le seguenti indicazioni supplementari:

- a. la quota degli averi di vecchiaia LPP rispetto alle prestazioni d'uscita;
- b. il grado di copertura;
- c. l'entità del tasso d'interesse tecnico.

*Art. 18 cpv. 1*

<sup>1</sup> Il consiglio di fondazione determina ogni anno le aliquote di contribuzione e le sottopone per approvazione alla Commissione di alta vigilanza.

*Art. 21 cpv. 1*

<sup>1</sup> Le domande di sovvenzioni per struttura d'età sfavorevole devono essere presentate entro il 30 giugno che segue l'anno civile determinante. L'ufficio di revisione dell'istituto di previdenza attesta l'esattezza e la completezza delle indicazioni.

*Art. 23 cpv. 3*

<sup>3</sup> Gli istituti di previdenza comunicano al datore di lavoro la somma dei salari coordinati e gli accrediti di vecchiaia dei suoi lavoratori nella forma prescritta dall'organo di direzione del fondo di garanzia. L'ufficio di revisione dell'istituto di previdenza attesta l'esattezza e la completezza delle indicazioni.

*Art. 25 cpv. 2 lett. b*

<sup>2</sup> Il risanamento non è più possibile quando:

- b. nel caso di un collettivo di assicurati, è stata aperta una procedura di fallimento o una procedura analoga nei confronti del datore di lavoro.

*Art. 26 cpv. 4*

<sup>4</sup> Il fondo di garanzia può riprendere i casi di prestazioni trattati da istituti di previdenza divenuti insolventi. Il Consiglio di fondazione può emanare a questo proposito un regolamento che sarà sottoposto all'approvazione della Commissione di alta vigilanza.

## **2. Ordinanza del 3 ottobre 1994<sup>5</sup> sul libero passaggio**

*Art. 19b lett. c*

Il registro può essere consultato:

- c. dalla Commissione di alta vigilanza.

<sup>5</sup> RS 831.425